LICEO SCIENTIFICO STATALE E LICEO DELLE SCIENZE UMANE "O. M. CORBINO"

Protocollo numero: ***8219 / 2026***
Data registrazione: ***20/05/2026***

Tipo Protocollo: ***USCITA***
Documento protocollato: ***Protocollo Bullismo e Cyberbullismo.pdf***
IPA: ***islsuom***

Oggetto: ***APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO: PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO***

Destinatario:
ALBO E SITO WEB

Ufficio/Assegnatario:
MATARAZZO LUCIA MARIA (UFFICIO DI CONTABILITA')
GRANDE VALENTINA (DIRIGENZA)
UFFICIO DSGA

Protocollato in:

Titolo: ***1 - AMMINISTRAZIONE***
Classe: ***1 - Normativa e disposizioni attuative***
Sottoclasse: ***- - -***

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE "O.M. CORBINO"
Viale Regina Margherita 16 Siracusa - Tel 0931/68072
Codice meccanografico: SRPS14000A Codice fiscale: 93079130899
e-mail: srps14000a@istruzione.it pec: srps14000a@pec.istruzione.it
www.liceocorbinosiracusa.edu.it

APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Art. 1 - Finalità e normativa di riferimento

1. L'Istituto ha come obiettivo prioritario promuovere l'educazione al rispetto e alla valorizzazione dell'altro, contro ogni forma di violenza e discriminazione. In tale prospettiva si impegna a contrastare il bullismo e il cyberbullismo, al fine di creare condizioni che favoriscano quanto più possibile la crescita integrale della persona.
2. L'Istituto si propone in tal modo di adeguarsi allo spirito e alla lettera della seguente normativa:
 a. Artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana
 b. Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"
 c. Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e DM del 16/06/2025
 d. Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche, allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"
 e. Direttiva MIUR n.1455/06; dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti"
 f. Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e successive modifiche
 g. Artt. 378, 494, 581, 582, 588, 594, 595, 600, 600ter, 600quater, 609bis, 610, Artt. 2043, 2047, 2048 Codice Civile.
 h. Legge n.71/2017, come novellata da L. 70/2024
 i. Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, modificato dal d.lgs. 101/2018)
 j. Linee guida del Miur 2019 per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole

La normativa su bullismo e cyberbullismo è stata profondamente aggiornata per rafforzare la prevenzione e la responsabilità educativa. Di seguito trovi i punti chiave della disciplina attuale, integrando i riferimenti citati con le ultime novità legislative.

1. Evoluzione Legislativa: La Legge 70/2024

La novità più rilevante è la Legge 17 maggio 2024, n. 70, che ha novellato la precedente L. 71/2017.

- Estensione del campo d'azione: Gli strumenti di prevenzione nati per il cyberbullismo sono ora estesi anche al bullismo "fisico".

- Codice Interno: Ogni istituto è ora tenuto ad adottare un codice interno specifico per la prevenzione di questi fenomeni.
- Giornata del Rispetto: Viene istituita la Giornata del Rispetto (20 gennaio) per sensibilizzare gli alunni sulla non violenza e il contrasto alle discriminazioni.

2. Utilizzo Dispositivi Elettronici e Privacy (DM 16/06/2025)

Le direttive del 2007 (punti c e d della lista) sono state aggiornate dalla Circolare MIM n. 3392 del 16/06/2025:

- Divieto Smartphone: Dal 1° settembre 2025 è confermato il divieto di utilizzo del cellulare a scuola per finalità non didattiche.
- Eccezioni: L'uso è consentito solo se previsto dal PEI (alunni con disabilità), dal PDP (alunni con DSA) o per documentate necessità di salute.
- Privacy: Resta fermo il divieto assoluto (già previsto dalla Dir. 104/2007) di diffondere online immagini o video realizzati a scuola senza autorizzazione, atto che può configurare reati di diffamazione o violazione del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003).

3. Strumenti Operativi: Protocolli e Referenti

- Referente d'Istituto: Ogni scuola deve individuare un docente referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo.
- Piattaforma ELISA: Il Ministero utilizza la Piattaforma ELISA per il monitoraggio e la formazione dei docenti.
- Statuto delle Studentesse e degli Studenti: La L. 70/2024 prevede future modifiche al DPR 249/98 per includere l'impegno della scuola nell'emersione di episodi di bullismo e dipendenze.

4. Responsabilità Civile e Penale

- Culpa in vigilando (Art. 2048 C.C.): La scuola e i docenti sono responsabili dei danni causati dagli alunni sotto la loro sorveglianza, a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto.
- Ammonimento del Questore: La L. 70/2024 potenzia la procedura di ammonimento, che può essere richiesta dai genitori della vittima nei confronti di bulli minori di età superiore ai 14 anni.

Art. 2 - Aspetti caratterizzanti il fenomeno noto come "bullismo"

1. Il bullismo si manifesta come un insieme di comportamenti aggressivi - di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica - assunti in modo intenzionale e ripetuto nel tempo, da un soggetto percepito da se stesso e dagli altri forte, nei confronti di un soggetto percepito come debole. Il bullismo è caratterizzato dalla presenza di tre elementi costitutivi: continuità; ripetitività e disparità di forze. Pur nascendo spesso come un gioco, le condotte bullizzanti possono determinare conseguenze molto gravi per la vittima, provocando traumi difficili da superare e, frequentemente, l'insorgere di una vera e propria depressione, che talora arriva all'estrema conseguenza del suicidio.

2. Si hanno diverse tipologie di bullismo in presenza, le principali delle quali sono le seguenti:

a. bullismo fisico, che tende a manifestarsi molto precocemente ed è la forma più visibile, i cui "segni" possono essere facilmente scoperti dai genitori e dagli insegnanti, perché si esprime in atti di aggressione fisica come calci, pugni, schiaffi e in forme di danneggiamento della proprietà, che possono arrivare sino al furto o alla rapina;
b. bullismo verbale, consistente nell'uso di minacce, provocazioni e insulti, allo scopo di umiliare la vittima;
c. bullismo relazionale, che si propone di allontanare la vittima dal gruppo dei coetanei, mediante l'uso di modalità diffamatorie volte a distruggerne i rapporti amicali.

3. Intorno ai due protagonisti si muovono spesso altri soggetti: va chiarito che gli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche quando non adottino attivamente alcun comportamento bullizzante, possono a propria volta essere ritenuti corresponsabili (in particolare nel cyberbullismo lo spettatore che frequenta i siti e fruisce delle immagini messe in rete dal cyberbullo diventa uno strumento fondamentale di questi e assume una responsabilità attiva verso le vittime).

4. Tra gli spettatori di una condotta bullizzante possono individuarsi alcuni ruoli fondamentali:
 a. i gregari, o amici del bullo, tra i quali, a volte, c'è chi collabora attivamente a perpetrare le violenze su commissione dello stesso bullo/leader;
 b. i sostenitori che, pur non partecipano direttamente all'azione, appoggiano spinti dal desiderio di ottenerne i favori, antipatia verso la vittima, o dal bisogno di omologarsi e sentirsi accettati dal branco;
 c. gli spettatori neutrali che, pur assistendo alle molestie, non intervengono, o perché si sentono troppo deboli per farlo e/o hanno paura del bullo e del branco, oppure per antipatia nei confronti della vittima o per semplice indifferenza;
 d. difensori della vittima che, soprattutto se intervengono in modo tempestivo, possono migliorarne significativamente la vita e, nei casi più gravi, arrivare a salvarla.

Art. 3 - Aspetti caratterizzanti il fenomeno noto come cyberbullismo

1. La crescente diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo "in presenza", il cyberbullismo, cioè quello perpetrato tramite la rete, che ogni giorno vede sempre più coinvolti soggetti minorenni.
2. Si tratta di un fenomeno ancora più pericoloso, perché, a differenza del primo, può essere agito da chiunque, anche da chi nella vita reale è vittima, inoltre mentre i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima, i cyberbulli sono spesso anonimi e possono sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la vittima non sappia con chi sta interagendo; a ciò bisogna aggiungere la ben più ampia libertà d'azione di cui gode il cyberbullismo rispetto al bullismo tradizionale: non è confinato nell'orario scolastico o al percorso scuola-casa, ma può avvenire 24 ore su 24; il materiale attraverso il quale viene perpetrato può essere diffuso in tutto il mondo e non viene condizionato né dalle dinamiche scolastiche, né dalle reazioni visibili della vittima, né, spesso, dall'autoconsapevolezza, cioè dalla percezione della propria responsabilità; i cyber-bulli tendono infatti ad attribuire le conseguenze del proprio comportamento non a se stessi ma al "profilo utente" creato, in una sorta di sdoppiamento della personalità.
3. Si desumono da tale definizione gli elementi fondamentali caratterizzanti il cyberbullismo: l'aggressività delle condotte bullizzanti, la reiterazione e l'intenzionalità, cioè la volontà di danneggiare/causare sofferenza al soggetto debole. A tali aspetti si aggiunge quasi sempre l'abuso della posizione di supremazia sulla vittima, che però, a differenza degli altri, non è un elemento costitutivo del fenomeno. Relativamente alla reiterazione essa può avvenire tanto in modo diretto, (tramite strumenti di messaggistica istantanea che colpiscono immediatamente la vittima) quanto indiretto (utilizzo di aree pubbliche della rete – social network, blog o forum – aperte ad una utenza potenzialmente infinita). Nel primo caso, la ripetizione consiste nella continuità delle condotte lesive che colpiscono direttamente la vittima (ad esempio tramite sms o e-mail); nel secondo caso, invece, la reiterazione consiste nella possibilità che altri utenti possano vedere, salvare e condividere in via infinita il materiale "postato"
4. Per contrastare il cyberbullismo in tutte le sue forme nel 2017 è entrata in vigore la Legge 29 maggio n.71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", che prevede azioni a carattere preventivo, con una strategia di attenzione, tutela ed educazione, nei confronti sia delle vittime sia dei responsabili degli illeciti. Il cyberbullismo viene così definito dall'art. 1, co. 2 della L. n.71/17: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco so, o la loro messa in ridicolo".

Art. 4 - Tipologie maggiormente ricorrenti di cyberbullismo

1. Flaming: messaggi offensivi e/o volgari inviati solitamente su forum e siti di discussione online.
2. Harassment (molestie): inviare in maniera ossessiva e ripetuta messaggi contenenti insulti.

3. Put-downs (denigrazione): inviare messaggi, tramite sms, mail e post, a più destinatari con l'intento di danneggiare la reputazione della vittima.
4. Masquerade (sostituzione di persona): rubare l'identità della vittima con l'obiettivo di pubblicare a suo nome contenuti volgari.
5. Exposure (rivelazioni): rendere pubbliche le informazioni private della vittima.
6. Trickery (inganno): conquistare la fiducia di una persona per carpire informazioni private e/o imbarazzanti con la finalità di renderle pubbliche.
7. Exclusion (esclusione): escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per ferirla.
8. Cyberstalking (cyber-persecuzione): molestare e denigrare ripetutamente per incutere paura e terrore in riferimento all'incolumità fisica.
9. Happy slapping: molestare fisicamente con lo scopo di riprendere l'aggressione e pubblicare il video sul web.

Art. 5 - Reati che si configurano frequentemente nei casi di cyberbullismo e bullismo

1. Si configurano come reati relativi al cyberbullismo:
 a. Diffamazione (art.595 c.p.) aggravata in quanto commessa per mezzo di internet: quando si offende la reputazione altrui attraverso un contenuto sul web sui social, sulle chat o su qualsiasi sito internet Anche la condivisione o i like di post offensivi possono integrare la diffamazione, e altrettanto la pubblicazione di foto imbarazzanti. (si sottolinea che l'autorizzazione a scattare una fotografia non equivale al consenso a pubblicarla).
 b. Stalking, il già citato "atti persecutori", aggravato dall'essere commesso online. Si tratta di un delitto entrato a far parte dell'ordinamento penale italiano nel 2009, tramite l'inserimento nel c.p. dell'art. 612-bis, il quale punisce chiunque "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
 c. Trattamento illecito di dati personali quando la pubblicazione illecita dell'immagine o del video, o comunque la diffusione su internet dati personali altrui senza previo consenso viene fatta per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un (art. 167 codice della privacy).
 d. Sostituzione di persona (art. 494 c.p.): il reato si integra quando si finge di essere qualcun altro sul web, inducendo in errore i terzi, ad esempio creando un falso profilo social (fake) o aprendo e utilizzando un account e-mail sotto falso nome.
 e. Pornografia minorile (art. 600 ter c.p) che punisce: oltre alla produzione, commercio, anche a titolo gratuito e di distribuzione, pubblicizzazione, diffusione – in via telematica e non – di materiale pedopornografico.
 f. Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p) che punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dal 600ter, si procura o detiene materiale pedopornografico.
 g. Pornografia virtuale, art. 600 quater1 ("quando il materiale pornografico "rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori").
 h. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – si tratta del già citato revenge porn, introdotto nel Codice Penale con l'art. 612 ter – che punisce "chiunque diffonde, a seguito di realizzazione diretta, sottrazione o acquisizione e senza consenso, video o foto intimi, inizialmente realizzati con il consenso dell'interessato "e destinati a rimanere privati.
 Tali reati si integrano ogni volta in cui vi sia custodia o condivisione, anche da parte di minorenni, di foto o video a sfondo sessuale di minori di anni 18, nella consapevolezza della loro minore età.
 i. Furto d'identità: quando ci si impossessa dei dati personali di un'altra persona senza averne il permesso e a sua insaputa (profili rubati). Il Codice penale vigente non vi dedica un articolo ad hoc, ma esso è ricavabile da diversi dettati normativi, potendo rientrare nel già citato reato di "sostituzione di persona"; oppure nel reato di "Frode informatica" (art. 640 c.p.) di cui costituisce un'aggravante.

k. Circonvenzione d'incapace (art. 643 c.p.): ad esempio alcuni studenti approfittano dell'inesperienza o immaturità di un compagno per procurarsi un qualsiasi profitto con suo
l. Minaccia "di un ingiusto" (art. 612 c.p.), idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore nel destinatario.
m. Violenza privata: "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa" art. 610 c.p.
a. Estorsione art. 629 c.p., quando con violenza o minaccia si costringe qualcuno a fare o a non fare qualcosa per trarre per sé o altri un ingiusto profitto con altrui .
b. Molestie o disturbo alle persone: qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e di relazione, art.660 c.p.

2. Relativamente al bullismo tradizionale a molti dei reati già citati ne vanno aggiunti altri, tra cui: Percosse (art. 581 c.p.), Lesioni (art.582 cp), Rissa (art. 588 c.p.), Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), Violenza privata (art. 610 c.p), (Stalking (art. 612 bis c.p), Revenge Porn (art. 612 ter c.p); tra i reati contro il patrimonio Furto (art. 624 c.p.), Danneggiamento (art. 635 c.p.).
3. Nei confronti degli aiutanti del bullo/reo può inoltre configurarsi il "Favoreggiamento personale", art. 378 c.p ("Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce (…) la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.), quando non ricorra l'ipotesi più grave di Concorso di reato (art.610 c.p., quando più persone contribuiscono, in modo materiale o morale alla realizzazione di un reato; è il caso di chi fornisce al cyberbullo un impulso psicologico al compimento della fattispecie criminosa)

Art. 6 - Responsabilità dei minori e dei loro educatori
1. Si ricorda che nel nostro ordinamento l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al compimento del quattordicesimo anno. La legge sancisce che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile", cioè "capace d'intendere e volere". Ne consegue che per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:
a. che abbia almeno compiuto 14 anni;
b. che fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici)
2. Si sottolinea però che, per i minori ritenuti non imputabili e dunque non perseguibili penalmente, ma giudicati socialmente pericolosi, il tribunale per i minorenni può prevedere idonee misure di sicurezza, come l'ingresso in un riformatorio giudiziario o la libertà vigilata.
3. I genitori non rispondono penalmente delle azioni dei propri figli, essendo la responsabilità penale personale (ex art.27 comma 1 Costituzione).
4. Essi sono però tenuti al risarcimento del (ex combinato disposto degli artt. 2 e 30 della Costituzione e 147 e 2048, comma 1, del codice civile). I genitori sono infatti responsabili dell'educazione impartita ai propri figli, educazione che, per come chiarito da costante giurisprudenza della Cassazione, non consiste solo nel fornire ai figli una serie di regole da seguire ma, anche e soprattutto, nel controllare che gli stessi sviluppino una personalità rispettosa degli altri e delle regole della convivenza civile. I genitori rispondono quindi sia per "culpa in educando" sia per "culpa in vigilando", cioè per non aver esercitato un'adeguata vigilanza, proporzionata all'età del figlio e atta a individuare precocemente, al fine di poterli correggere, eventuali comportamenti scorretti, devianti o criminali.
5. Un uniforme orientamento giurisprudenziale ha esteso la responsabilità civile anche ai genitori di chi si limita ad assistere alle condotte di cyberbullismo, senza intervenire o dissociarsi. La giurisprudenza ritiene i genitori non responsabili solo se chi assiste è, al pari della vittima, sottomesso psicologicamente al bullo.

6. Si sottolinea che, quando si configura una responsabilità che comporta il risarcimento del , oltre all'eventuale patrimoniale viene risarcito ogni di natura non patrimoniale, derivante da lesione di valori inerenti alla persona; rientrano in tale categoria il biologico, relativo alla salute e all'integrità psicofisica della vittima, tutelata dall'art. 32 Cost., il "morale" consistente nella sofferenza interiore provata dalla vittima a causa del comportamento del cyber-bullo, e quello "esistenziale", relativo alla qualità di vita della vittima, costituzionalmente protetta dall'art. 2 (Corte di Cassazione Civile del 2014 n. 53)
7. Nei casi in cui l'episodio criminoso avvenga negli ambienti scolastici, interviene il combinato disposto dell'art 2048 codice civile (responsabilità dei precettori) e dell'art.61 della L. 312/1980 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente). In base a tali norme, infatti, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza", perché viene loro addebitata una "culpa in vigilando" presunta.
8. I docenti possono liberarsi di tale responsabilità dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Essi devono in sostanza provare che si è trattato di un caso fortuito, non prevedibile o non superabile con la normale diligenza di fronte allo specifico evento, tenuto conto delle circostanze concrete, legate tra l'altro all'età, grado di maturità dei ragazzi e peculiarità del contesto ambientale.
9. Nella scuola pubblica la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, la quale si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Gli insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo per dolo o colpa grave, in caso di azione di rivalsa da parte dell'amministrazione.

Art. 7 - Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio:
1. Per segnalazioni riguardanti bullismo e cyberbullismo è possibile rivolgersi alla commissione anti-bullismo dell'Istituto.
2. Per denunciare un atto di cyberbullismo è inoltre possibile fare riferimento al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat (sul sito www.azzurro.it) , sms, whatsapp e skype.
3. Avverso gli atti di bullismo e/o cyberbullismo è inoltre necessario presentare denuncia presso le Autorità competenti.

Art. 8 - Compiti delle diverse componenti scolastiche
1. Tutte le componenti scolastiche hanno l'obbligo di segnalare i casi di bullismo e cyberbullismo di cui vengano a conoscenza, anche se presunti, in modo da permettere di attivare tempestivamente tutte le procedure di verifica.
2. L'Istituto, al fine di coinvolgere l'intera comunità scolastica nella prevenzione del fenomeno, individua una serie di compiti, che integrano quelli già previsti dal Patto di corresponsabilità.
<u>a. Dirigente scolastico:</u>
- definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità Educativa affinché contemplino misure dedicate a fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative, rivolte alla comunità scolastica, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo e il team per il bullismo/cyberbullismo e per l'emergenza;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo, informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Referente Bullismo e Cyberbullismo:

- coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all'educazione e all'uso consapevole della rete internet;
- progetta attività specifiche di formazione-prevenzione quali: a) laboratori su temi riguardanti l'educazione alla cittadinanza e alla cittadinanza digitale b) percorsi di educazione alla legalità, realizzati con esperti interni o esterni;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata europea sulla sicurezza in Internet: la "Safer Internet Day";
- raccoglie e diffonde documentazione e buone pratiche;
. partecipa a iniziative promosse dal MIM/USR e dall'ATP nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo;
- coordina le attività di informazione sul Protocollo sul bullismo/cyberbullismo, sulle responsabilità di natura civile e penale, e, sulle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto nell'ambito della comunità scolastica;
- supporta l'aggiornamento il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità, integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- coordina le attività di prevenzione, informazione sulle responsabilità di natura penale e civile e sulle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto, e di monitoraggio dei casi di bullismo/cyberbullismo, nell'ambito della comunità scolastica.

Team antibullismo e Team per l'Emergenza:

- Coadiuvano il dirigente scolastico, coordinatore dei team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo/cyberbullismo, funzione alla quale partecipano anche il presidente del consiglio di Istituto e i rappresentanti degli studenti;
- Intervengono (come gruppo ristretto composto da dirigente, referente, psicologo, se presente, e/o altre figure specializzate coinvolte nel team per l'emergenza) nelle situazioni acute di bullismo.

Team digitale:

- pubblica l'E-Safety Policy sul sito della scuola;
- garantisce che tutti i dati personali degli alunni pubblicati sul sito siano tutelati;
- stimola la formazione interna all'istituzione negli ambiti di sviluppo della "scuola digitale" e fornisce consulenza e informazioni al personale in relazione ai rischi online e alle misure di prevenzione e gestione degli stessi;
- monitora e rileva le problematiche emergenti relative all'utilizzo sicuro delle tecnologie digitali e di internet a scuola; propone, se necessario, la revisione delle politiche dell'istituzione individuando soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative e sostenibili da diffondere nella scuola;
- assicura che gli utenti possano accedere alla rete della scuola solo tramite password applicate e regolarmente cambiate e cura la manutenzione e lo sviluppo del sito web della scuola per scopi istituzionali e consentiti;
- coinvolge la comunità scolastica (alunni, genitori e altri attori del territorio) nella partecipazione ad attività e progetti attinenti la "scuola digitale";
- si relaziona con la Ditta che gestisce l'assistenza tecnico-informatica per definire le misure di sicurezza informatica più opportuna.

Consiglio di Istituto:

- approva il Regolamento di Istituto nel quale sono individuati i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni, nonché gli organi competenti a erogarle, qualora si verifichino azioni di bullismo/cyberbullismo e il Protocollo adottato dall'istituzione scolastica per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo e, più in generale, ogni forma di violenza.

Compiti del Collegio docenti:
- promuove scelte didattiche, educative e formative, eventualmente anche in collaborazione con altre scuole o enti, per la prevenzione del fenomeno.

Compiti del Consiglio di classe:
- promuove attività volte a favorire la consapevolezza e l'approfondimento e riflessione sui valori costituzionali che sono alla base della convivenza civile, a iniziare dai doveri inderogabili di solidarietà e dal reciproco riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, nel rispetto delle diversità, (art.2 Cost.)
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, lasciando spazio al confronto e al dialogo costruttivo, e promuove con ogni mezzo l'educazione alla legalità e alla partecipazione democratica.
Docente:
- intraprende azioni adeguate all'età e al contesto socio-ambientale della classe sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati a un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli studenti, promuovendo le loro abilità prosociali;
- monitora atteggiamenti degli studenti considerati incongrui o preoccupanti, dandone immediata comunicazione secondo la procedura prevista e riportata di seguito;
- organizza attività, incontri, riunioni con alunni e genitori per segnalare e parlare insieme di eventuali situazioni di prepotenza individuate in classe o a scuola, per cercare insieme possibili soluzioni;
- informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento;
- si impegna ad aggiornarsi sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo sia attraverso la formazione proposta dall'Istituto, sia mediante la partecipazione alle attività realizzate.

Compiti dei genitori:
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli, con particolare riguardo ai tempi, modalità e atteggiamenti conseguenti all'utilizzo delle tecnologie (dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o dello smartphone, cambia umore, evidenziando stati ansiosi o depressivi);
- collaborano sia alla prevenzione di condotte bullizzanti, informandosi ed eventualmente partecipando alle azioni formative dedicate messe in campo dall'Istituto, sia all'elaborazione/attuazione di progetti rieducativi individuali.
- conoscono i fondamentali compiti - e le sanzioni previste per la loro violazione - assegnati a ogni componente scolastica dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti scolastici, così come integrati dal presente regolamento.

Compiti degli alunni:
- durante le attività didattiche non usano cellulari né altri dispositivi elettronici, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente.
- rispettano la normativa sulla privacy, compreso il divieto di acquisire – mediante qualunque dispositivo elettronico – immagini, filmati o registrazioni vocali, a meno che ciò non avvenga per finalità didattiche e previo consenso del docente, nonché il divieto di divulgare il relativo materiale all'interno dell'Istituto, cosa che può avvenire solo per fini personali di studio o documentazione.

- conoscono e osservano le regole basilari volte a garantire il rispetto degli altri anche durante la connessione alla rete.
- qualora si trovino ad assistere a condotte bullizzanti, sia online che in presenza, si adoperano tempestivamente per farle cessare, segnalandole ad un adulto.
- Partecipano attivamente alla progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, e cercano con ogni mezzo di favorire un clima relazionale positivo e solidale.

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:
- assicura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di manutenzione richiesti da cattivo funzionamento e/o danneggiamento della dotazione tecnologica dell'Istituto, controllando al contempo che le norme di sicurezza vengano rispettate;
- facilita la trasmissione di comunicazioni relative alle tecnologie digitali tra le varie componenti della scuola (Dirigente scolastico, Animatore digitale, docenti e famiglie degli alunni);
- cura la registrazione dei disservizi e delle problematiche relative alla rete e all'uso del digitale segnalate dai docenti, provvedendo all'intervento del personale tecnico di assistenza.

Compiti dei collaboratori scolastici
- Vigilano sul comportamento degli allievi quando siano temporaneamente sottoposti alla loro vigilanza e segnalano tempestivamente qualunque condotta prevaricatrice che potrebbe configurare un caso di bullismo e cyberbullismo.

Art. 9 - Protocollo di intervento

1. L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, e li sanziona sulla base di quanto previsto nel presente regolamento e nel vigente Regolamento di disciplina. Per quanto possibile saranno sempre privilegiati interventi di tipo rieducativo e sarà favorita la conversione delle sanzioni di sospensione dalle lezioni in attività a favore della comunità scolastica. Si ricorda in proposito che all'interno della scuola si possono far svolgere: il volontariato nell'ambito della comunità scolastica, i lavori di semplice supporto di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati che inducano gli studenti a riflettere criticamente su quanto accaduto e altro.

2. Procedura da seguire quando si verifichino comportamenti riconducibili all'ambito del bullismo/cyberbullismo:

STEP PROCEDURALI	**SOGGETTI COINVOLTI**	**ATTIVITA'**
SEGNALAZIONI	- Genitori - Insegnanti - Alunni - Personale A.T.A.	Segnalare qualunque comportamento che sembra configurare una fattispecie di bullismo/cyberbullismo
- Raccolta informazioni - Prima valutazione - Comunicazione alla famiglia della vittima	- Dirigente - Referente bullismo - Coordinatore e tutor della classe - Docenti della classe	Raccogliere ogni possibile informazione da tutti i soggetti coinvolti e, dopo una prima valutazione di fondatezza, tempestiva informazione alla famiglia della vittima

	-Eventualmente personale ATA	
Valutazione approfondita	- Dirigente - Referente rbullismo - Docenti del Consiglio di classe - Psicologo della scuola	Previa verifica, confronto e valutazione delle informazioni, scelta dello strumento di intervento più adeguato al caso
Interventi educativi	- Dirigente - - Referente cyberbullismo - Docenti del Consiglio di classe - Genitori - Psicologi	- Approccio educativo con la classe per affrontare l'accaduto e sensibilizzare sul fenomeno, favorendo il ripristino di corrette regole di comportamento - Incontri di responsabilizzazione, individuali e/o di gruppo, con tutti gli allievi a vario titolo coinvolti, compresi gli spettatori passivi - Coinvolgimento dei genitori in funzione informativa e partecipativa al progetto rieducativo - Interventi individuali volti a supportare/rieducare il bullo, per renderlo cosciente delle proprie responsabilità e della sofferenza della vittima, potenziandone l'autocontrollo e l'individuazione di modelli positivi di autoaffermazione nel gruppo - Interventi individuali di supporto alla vittima, potenziandone l'autostima, le competenze sociali e comunicative e la fiducia nella cessazione delle condotte bullizzanti - Quando, durante colloqui preparatori separati, ne vengano ravvisate le condizioni, a iniziare da una forte motivazione condivisa, mediazione finalizzata a un incontro conclusivo di riparazione/pacificazione tra bullo e vittima.
Interventi disciplinari	- Docenti della classe di appartenenza - Consiglio di classe nella composizione allargata - Consiglio d'Istituto	Si rinvia alla sottostante tabella 2, relativa alle sanzioni disciplinari dedicate al cyberbullismo. Relativamente al bullismo si rinvia al regolamento di disciplina, integrato dalle previsioni della sottostante tabella relativamente ai reati che, oltre a violare la dignità e il rispetto della persona, o a creare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, consistano in fatti talmente gravi da richiedere una deroga al limite previsto dall'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. Se tutti i precedenti interventi dovessero rivelarsi inefficaci, attivazione di un supporto di rete, col coinvolgimento di realtà territoriali (presidi socio sanitari, servizi sociali, reti di volontariato, polizia postale o locale, ecc…)

Monitoraggio	- Dirigente - Referente cyberbullismo - Consiglio di classe	Dopo gli interventi fare il punto della situazione e controllarne periodicamente l'evoluzione. Se si appura che le condotte moleste continuano, proseguire con gli interventi, affiancando interventi educativi e disciplinari ed eventualmente implementando il supporto di rete.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

Relativamente all'uso in classe di cellulari o altri dispositivi, si ricordano a scopo informativo i chiarimenti del Miur contenuti nell'art.3 della Direttiva n.104/2007: " gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:

1. si deve informare la persona interessata circa: le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati; i diritti di cui è titolare (…) , quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali; gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati.
2. deve acquisire il consenso espresso dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute. L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (…)."

Allo scopo di perseguire le proprie finalità educative l'Istituto stabilisce inoltre le seguenti sanzioni relative alle singole condotte:

CONDOTTA	**SANZIONE**	**AUTORITA' COMPETENTE**
Effettuare riprese visive o sonore non autorizzate di compagni e docenti, tramite cellulare o altri dispositivi elettronici, ad uso personale ma non per scopi didattici	Informazione ai genitori tramite nota disciplinare sul RE. In caso di reiterazione ammonizione formale e, nei casi di maggiore gravità, sospensione sino a 7 giorni.	-Docente in servizio -Consiglio di classe nella composizione allargata
Diffondere e pubblicare, per mezzo di social network, servizi di messaggistica istantanea (tipo Whatsapp), sms, mms, o altre forme di comunicazione e diffusione digitale, immagini e/o video e/o registrazioni vocali di compagni, terzi soggetti, personale docente e non docente, anche ritratte al di fuori delle mura scolastiche e dell'orario scolastico	Informazione ai genitori tramite nota disciplinare sul RE e/o convocazione in presenza. Nei casi di reiterazione sospensione dalle lezioni sino a 7 giorni. Nei casi la diffusione risultasse offensiva della reputazione, configurando una fattispecie di Denigrazione o diffamazione, sospensione sino a 15 giorni	-Dirigente Scolastico --Docente in servizio nella classe -Coordinatore di classe -Consiglio di classe nella composizione allargata

Divulgare, per mezzo di social network, servizi di messaggistica istantanea (tipo Whatsapp), sms, mms, o altre forme di comunicazione e diffusione digitale, dati personali e sensibili riguardanti compagni, terzi soggetti, personale docente e non docente.	Informazione ai genitori tramite nota disciplinare sul RE e/o convocazione in presenza. Nei casi di media gravità sospensione dalle lezioni sino a 7 giorni. Nei casi di reiterazione e/o maggiore gravità Sospensione dalle lezioni sino a 15 giorni.	-Dirigente Scolastico -Coordinatore Consiglio di classe o docente in servizio nella classe. -Consiglio di classe nella composizione allargata
Condotta integrante altre tipologie di cyberbullismo, diverse da quelle indicate nel precedente riquadro	Nei soli casi di singoli episodi di Esclusione e Flaming, informazione ai genitori tramite nota disciplinare sul RE e/o convocazione in presenza. Nei casi più gravi, ammonizione formale. In ogni altro caso sospensione, in base alla gravità, da 1 a 15 giorni.	- Dirigente Scolastico - Docente in servizio nella classe - Coordinatore Consiglio di classe - Consiglio di classe nella composizione allargata
Reati che, oltre a violare la dignità e il rispetto della persona umana, o a creare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, consistano in fatti talmente gravi da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249	Sospensione superiore ai 15 giorni, esclusivamente ad opera del Consiglio d'Istituto che viene a tal fine appositamente convocato dal Dirigente Scolastico	- Consiglio d'Istituto
Recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure di atti di grave violenza o connotati da particolare gravità - tali da determinare seria apprensione a livello sociale - esclusivamente nel caso in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.	Allontanamento fino al termine delle lezioni, esclusivamente ad opera del Consiglio d'Istituto, che viene a tal fine appositamente convocato dal Dirigente Scolastico	- Consiglio d'Istituto

3. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
4. Ex art.3, commi 3, 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, le sanzioni sopra riportate hanno una funzione prevalentemente rieducativa/riparatoria, tengono conto della situazione personale dello studente e sono da applicarsi progressivamente, in base all'eventuale reiterazione dell'infrazione e alla gravità del comportamento concretamente attuato.
5. La responsabilità disciplinare è personale e, se dovuta al comportamento, non può influire sulla valutazione del profitto.

6. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni e in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestata e non lesiva dei diritti altrui.
7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato stesso o al permanere della situazione di pericolo.
8. Nel caso in cui uno dei membri dell'organo competente all'irrogazione della sanzione disciplinare sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento, ha l'obbligo di astenersi, in quanto portatore di un conflitto d'interessi, pena l'impugnabilità della sanzione adottata grazie al contributo determinante del suo voto
9. Contro le sanzioni disciplinari è sempre ammesso ricorso all'Organo di Garanzia, ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 8 del vigente Regolamento di disciplina.
10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, ex art.4, co 11, del DPR 249/98, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
11. Per quanto non previsto nel presente protocollo, si rimanda al Regolamento di Disciplina e alla normativa vigente in materia.

Nuove sanzioni disciplinari
Le nuove sanzioni disciplinari per gli studenti sono regolate dalla **Legge 150 del 1° ottobre 2024** e dal successivo **D.P.R. 134 dell'8 agosto 2025** ***Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.***, che hanno profondamente modificato lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998).
La riforma introduce un modello di **giustizia riparativa**, dove la sanzione non è più intesa come semplice "vacanza" punitiva, ma come percorso di responsabilizzazione.
Il nuovo regime ridefinisce le modalità di allontanamento dalle lezioni (le vecchie "sospensioni") in base alla durata:

- **Allontanamento fino a 2 giorni**: Lo studente deve partecipare ad attività di approfondimento sulle tematiche che hanno portato alla sanzione, concluse con la produzione di un elaborato critico.
- **Allontanamento superiore a 2 giorni e fino a 15 giorni**: Prevede lo svolgimento di **attività di cittadinanza attiva e solidale** (percorsi di utilità sociale) presso strutture convenzionate, come enti del terzo settore, con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. *Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.*
 In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
- **Sospensioni oltre i 15 giorni**: Per le infrazioni più gravi, l'allontanamento prevede percorsi di recupero ancora più strutturati, con il coinvolgimento obbligatorio dei servizi sociali o psicopedagogici. *Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.*

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

- **Patto di Corresponsabilità**: Il documento che lega scuola e famiglia viene potenziato. I genitori devono ora impegnarsi esplicitamente a collaborare per contrastare bullismo, cyberbullismo e l'uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.
- **Separazione dai voti**: Il decreto chiarisce che le sanzioni disciplinari non possono influire sui voti delle singole materie, ma incidono esclusivamente sul voto di comportamento.
- **Voto di comportamento**: Le mancanze disciplinari gravi o reiterate incidono direttamente sul voto di condotta:
 - Un voto pari a **5/10** in condotta comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
 - L'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto.
 - Un voto pari a **6/10 in condotta** comporta una "sospensione del giudizio" e lo studente deve:
 - ✓ Svolgere un **elaborato critico** (compito di cittadinanza) su temi di cittadinanza attiva e solidale, riflettendo sulle motivazioni che hanno portato alla sanzione.
 - ✓ Sostenere una discussione davanti al Consiglio di Classe per dimostrare la propria maturazione. La mancata presentazione o la valutazione negativa dell'elaborato portano alla non ammissione alla classe successiva.
 - ✓ - Ammissione condizionata agli esami di Stato: Lo studente viene ammesso all'esame, ma il Consiglio di Classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, che sarà oggetto del colloquio orale davanti alla commissione per dimostrare di aver riflettuto sui motivi che hanno portato al voto basso in condotta.
- . **Voto di comportamento tra 6 e 8 (Impatto sui crediti**): Per gli studenti degli ultimi tre anni delle superiori, avere un voto di comportamento inferiore a 9 penalizza il percorso verso la Maturità: Infatti: - i voti di condotta compresi tra 6 e 8 comportano una riduzione del credito scolastico annuale, abbassando il punteggio totale con cui si arriva all'esame. Il punteggio massimo dei crediti è riservato solo a chi ottiene almeno 9 in condotta.

Art. 11 Ulteriori approfondimenti

A. PREVENZIONE PRIMARIA *(rivolta a tutta la popolazione scolastica)*

Il bullismo e il cyberbullismo sono pericoli intrinsecamente connessi alla condizione sociale e tecnologica del nostro tempo: il loro contrasto è efficace solo se l'istituzione scolastica si impegna a cercare chiavi di lettura convergenti nella definizione del problema e a sviluppare, nel migliore dei modi, soluzioni funzionali. È importante che si diffonda sempre di più "un approccio culturale che consideri la diversità come ricchezza e che educhi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva", non solo per intervenire su una problematica di stringente attualità, ma soprattutto per investire nel futuro della qualità del nostro sistema sociale. È necessario creare una rete che valorizzi l'accoglienza e l'inclusione e intercetti, al tempo stesso, le situazioni vessatorie, gli abusi, le forme di emarginazione e violenza per contrastarle e superarle.

L'attenzione è sul contesto relazionale ampio che, creando legami, opportunità di crescita e identificazione, costituisce fattore protettivo in particolare per la popolazione più vulnerabile. La prevenzione e il contrasto

del bullismo devono infatti passare, innanzitutto, attraverso un'organizzazione scolastica che favorisca permanentemente comportamenti responsabili e pro-sociali in tutte le componenti (alunni e studenti, insegnanti, personale ATA, genitori, ecc.) e promuova attivamente l'acquisizione di una serie di competenze psicologiche e comportamentali, utili nel ridurre il ricorso a comportamenti a rischio. È fondamentale porre l'accento sull'importanza della promozione e sviluppo delle potenzialità di ciascuno. L'intervento può essere efficace solo se non si limita alla mera informazione in merito alle tematiche affrontate ma si propone come lavoro di riconoscimento e potenziamento delle risorse a livello individuale e di gruppo.

Gli *artt. 28* e *29* della *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, oltre a sottolineare il ruolo decisivo dell'istruzione universale, obbligatoria e gratuita, enfatizzano il valore del rispetto dei diritti umani e dell'educazione sentimentale come aspetti qualificanti del percorso educativo; se conosco i miei diritti e ho consapevolezza della loro importanza, posso riconoscerli e rispettarli in tutti gli esseri umani con cui entro in relazione.

Adottare questa prospettiva nel contesto scolastico implica, in primo luogo, che si osservino i ragazzi quando interagiscono con i propri coetanei e con gli adulti; in tal modo, è possibile cogliere indici importanti di benessere o malessere che danno informazioni sulle capacità dell'individuo in età evolutiva nello stabilire relazioni con il mondo circostante. Gli insegnanti, con un approccio volto a coinvolgere gli studenti alla partecipazione attiva e responsabile, possono così svolgere il proprio ruolo di facilitatori del processo di crescita, assumendo atteggiamenti di monitoraggio più che di controllo, affiancando gli adolescenti in modo collaborativo e non meramente normativo per poterli accompagnare a superare le difficoltà ricercando strategie funzionali di gestione dei problemi. Soprattutto in adolescenza, i ragazzi hanno bisogno di linee-guida e modelli credibili a cui riferirsi; vanno ascoltati, valorizzati e rassicurati; devono poter sperimentare il conflitto come necessaria modalità evolutiva per imparare a differenziarsi, criticare, sbagliare e imparare dagli sbagli in una cornice di accoglienza e rispetto.

La premessa fondamentale è che a scuola si impara a vivere con la ricchezza data dall'originalità di ciascuno; la diversità, quindi, non come qualcosa da comporre per creare omogeneità ma eterogeneità da valorizzare ed esaltare in quanto sinonimo di cultura.

Gli interventi educativi di sostegno alle competenze personali, in un'ottica di promozione del benessere individuale, hanno i seguenti obiettivi:

- ✓ far acquisire conoscenze sul ciclo di vita e sulla specifica fase evolutiva (adolescenza) con particolare attenzione al concetto di "rischio" come condizione di esplorazione del mondo per provare nuovi comportamenti e ruoli;
- ✓ sviluppare negli adolescenti in modo permanente alcune capacità fondamentali, come la coscienza delle proprie azioni, la capacità di riflettere e apprendere da ciò che si vive, la disponibilità al confronto e al cambiamento, consapevoli che le capacità crescono solo se si utilizzano in un contesto che funzioni da "prova" e da "sfida" e che prepari ad affrontare situazioni sempre più complesse;
- ✓ imparare a riconoscere ed esplicitare bisogni e aspettative da parte degli adolescenti nei confronti del mondo adulto;
- ✓ riconoscere e potenziare le competenze psico-sociali (*life skills*) funzionali ad affrontare e gestire i problemi mediante strategie efficaci per la loro risoluzione;
- ✓ aiutare i giovani a sperimentarsi come cittadini attivi nell'interesse proprio e degli altri, nelle decisioni che li riguardano e negli ambiti di vita dove sviluppano le loro esperienze (in ambito scolastico ed extra-scolastico), nell'assunzione di responsabilità e facendo i conti con limiti e regole e con la necessità di negoziare, co-decidere e co-gestire con gli adulti;
- ✓ potenziare la capacità di promuovere un clima positivo in classe, favorendo esperienze di collaborazione (*Cooperative learning*);
- ✓ valorizzare il gruppo dei pari nell'acquisizione delle competenze pro-sociali (saper cooperare, rispettare le regole, imparare a stare con gli altri);
- ✓ rinforzare e promuovere capacità che permettano ai ragazzi di costruire un progetto per il futuro

grazie all'autostima e la capacità di scelta;

- ✓ stimolare percorsi di crescita e di potenziamento dell'autonomia individuale in vista della costruzione di un'identità personale e sociale.

Tali obiettivi possono essere realizzati attraverso:

- ✓ Ricorso alle tecniche di lavoro cooperativo in genere allo scopo di favorire un clima sereno e di collaborazione reciproca all'interno del gruppo classe;
- ✓ percorsi di conoscenza ed elaborazione delle proprie emozioni a partire dalle classi del biennio per favorire lo sviluppo dell'empatia, anche attraverso l'utilizzo della *mindfulness*;
- ✓ interventi mirati allo sviluppo delle abilità di dialogo, di mediazione dei conflitti e di comunicazione nelle singole classi, anche attraverso interventi mirati;
- ✓ alfabetizzare alla non violenza e alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni;
- ✓ *Peer Education* attraverso gli alunni *Tutors* (ragazzi di classe quarta che trasmettono le loro informazioni e valori ai ragazzi del biennio);
- ✓ educazione all'uso consapevole della rete *internet* e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari;
- ✓ progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, alimentare e alla salute;
- ✓ utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono *indirizzate a (dalle Linee guida del 2021):*

- ✓ accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
- ✓ responsabilizzare il gruppo classe mediante la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché grazie alla definizione di regole e di "politiche scolastiche";
- ✓ impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come, ad esempio, *Hackathon* (a diversi livelli, d'istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività;
- ✓ organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

Tali diversi approcci possono essere tra loro integrati, con l'obiettivo di accrescere l'attenzione e l'approccio critico e riflessivo sulle tematiche.

Gli interventi più utili da realizzare a scuola e in ambito extrascolastico, a scopo preventivo:

- ✓ incoraggiano un uso creativo di internet e del cellulare in modo che siano percepiti come strumenti, senza connotazione positive o negative;
- ✓ favoriscono un dialogo realistico senza drammatizzazioni o collusioni rispetto alle caratteristiche e alle potenzialità degli strumenti di comunicazione più diffusi tra i ragazzi;
- ✓ offrono agli adulti di riferimento (insegnanti e genitori) momenti di confronto, anche con esperti, per inserire l'approccio ai media in una riflessione più ampia sul dialogo con i figli adolescenti;
- ✓ favoriscono il riconoscimento dei bisogni sottesi ad alcuni comportamenti come, ad esempio, mantenere relazioni solo nello spazio virtuale, mostrarsi in rete in modo esibito alla ricerca di attenzione e gratificazione;
- ✓ promuovono la conoscenza delle norme e delle responsabilità giuridiche derivanti da un utilizzo non corretto degli strumenti informatici.

B. PREVENZIONE SECONDARIA *(azioni più strutturate, focalizzate su un gruppo a rischio, per situazioni di disagio o perché si è in presenza di una prima manifestazione del fenomeno)*

Lo strumento della Prevenzione secondaria è il riconoscimento precoce di segnali di disagio riconducibili ad atti di bullismo grazie all'osservazione diretta da parte dei docenti e/o alle segnalazioni di persone che fanno parte della comunità scolastica.
Per un efficace intervento sulle situazioni a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare), sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga ragazzi, insegnanti e famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare, al più presto, le difficoltà. Per raggiungere questo scopo, gli adulti dovranno soprattutto cercare di avere un occhio attento nella quotidianità ai comportamenti dei ragazzi, specie in rapporto alla navigazione in *internet* o all'uso del cellulare, stimolando la riflessione sulle conseguenze di un uso non adeguato del mezzo tecnologico. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli, condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.
Gli adulti, più in generale, sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi *WhatsApp* della classe.
Alcuni indicatori di rischio (condotte da osservare e segnali di disagio) che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

- ✓ sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato;
- ✓ sentimenti di tristezza e solitudine;
- ✓ disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo);
- ✓ apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero;
- ✓ interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali;
- ✓ ansia eccessiva, paure, fobie;
- ✓ scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, etc);
- ✓ bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione;
- ✓ mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata;
- ✓ problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili idee suicidarie;
- ✓ controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di *internet*);
- ✓ rifiuto di parlare di ciò che viene fatto *online.*

Le azioni utili da implementare in un intervento precoce sugli indicatori di rischio sono:

- ✓ incontri periodici con formatori sui temi del bullismo e cyberbullismo (esperti interni o esterni) nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- ✓ incontri con la Polizia Postale in merito al corretto utilizzo della rete e agli strumenti tecnologici, ai rischi collegati e alle relative conseguenze sul piano giuridico;
- ✓ collaborazione, monitoraggio e dialogo costante con enti locali, forze dell'ordine, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali;
- ✓ incontri con le famiglie per favorire lo scambio di informazioni e dare indicazioni sulle possibilità di intervento nella gestione delle difficoltà;
- ✓ utilizzo dello sportello interno di counseling educativo o di ascolto dello psicologo per supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti per effettuare prime verifiche circa episodi di bullismo e cyberbullismo in atto;

✓ creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti *web*) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento e di una sezione specifica sull'*homepage* del sito dell'Istituto per pubblicizzare le iniziative intraprese dall'Istituto;
✓ definizione di semplici norme comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo da rispettare;
✓ sviluppo di progetti di sensibilizzazione ed educazione e partecipazione alle iniziative promosse nell'ambito della Giornata Europea della Sicurezza in Rete (*Safer Internet Day*).

C. PREVENZIONE TERZIARIA (*azioni che si indirizzano sul problema già emerso*)

La prevenzione terziaria si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni mirate, predisposte dal Team Antibullismo e dal Team per l'Emergenza, rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi "acuti" di bullismo.

In presenza di episodi già conclamati, è fondamentale riconoscere le caratteristiche proprie del caso specifico e intervenire tempestivamente. È utile, inoltre, una valutazione della gravità del problema. Più il bullismo viene perpetrato nel tempo, più i ruoli dei ragazzi si cristallizzano e le conseguenze diventano pesanti. Attraverso il coordinamento tra scuola e famiglia, si possono mettere in atto interventi condivisi e coerenti che utilizzino strategie efficaci per l'interruzione dei comportamenti di bullismo; ove necessario, occorre prevedere, oltre a interventi e misure educative, sanzioni disciplinari con la finalità di un miglior inserimento e/o reinserimento nel contesto scolastico.

L'adozione di questo protocollo per la gestione dei casi potenziali di bullismo/cyberbullismo mira a:
evitare che un caso non venga riconosciuto;

- ✓ comprendere il livello di gravità della situazione;
- ✓ interrompere/alleviare la sofferenza della vittima;
- ✓ responsabilizzare il bullo e prendersi cura della promozione delle sue competenze sociali;
- ✓ occuparsi di tutti i soggetti coinvolti (sostenitori della vittima, complici del bullo e spettatori);
- ✓ collaborare in maniera efficace con i genitori, considerandoli alleati, con i quali condividere strategie, obiettivi e informazioni sulle competenze dei ragazzi;
- ✓ costruire rete col territorio.

Le fasi fondamentali della prevenzione terziaria sono quattro:

- ✓ **prima segnalazione** (raccolta della segnalazione e presa in carico del caso);
- ✓ **valutazione approfondita** (approfondimento della situazione per definire il fenomeno);
- ✓ **gestione del caso** (scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare: individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
- ✓ **monitoraggio** (della situazione e dell'efficacia degli interventi).

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

A.PRIMA SEGNALAZIONE

Ha lo scopo di focalizzare l'attenzione su un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, questo perché nessuna potenziale situazione di sofferenza va sottovalutata e ritenuta poco importante.

La prima segnalazione può avvenire in forma "*diretta*" attraverso la richiesta a un adulto di riferimento oppure, nel caso in cui si voglia percorrere la via di una segnalazione "*protetta*", attraverso l'utilizzo del **modello di segnalazione** (**allegato A**), presente nella modulistica, sul sito della scuola, e allegato in calce a questo protocollo. Il modello può essere compilato da qualsiasi persona che appartenga alla comunità scolastica (alunni, docenti, personale ATA, genitori, ...) e potrà essere consegnato al Dirigente Scoastico, ai referenti di Plesso, ai referenti Bullismo e Cyberbullismo o in segreteria didattica. La segnalazione viene

presa in carico dal Dirigente Scoalstico, dai Refernti e dal Team Antibullismo che avvia una procedura volta a verificare l'effettiva sussistenza del caso a cui far seguire i necessari approfondimenti.

B.VALUTAZIONE APPROFONDITA

Dopo la presa in carico della segnalazione, il Team Antibullismo, procede a calendarizzare i colloqui con coloro che possano fornire elementi utili per valutare con esattezza la tipologia e la gravità dei fatti e poter decidere conseguentemente come intervenire nella gestione del caso. In particolare, è necessario ottenere informazioni, in primis, su dove si sono verificati gli episodi (se all'interno o all'esterno del contesto scolastico), su chi è coinvolto e in quale ruolo (bullo, vittima, testimoni passivi, difensori del bullo o della vittima); occorre poter comprendere quale sia il livello di sofferenza della vittima e le caratteristiche di rischio del bullo. Tutti i dati vanno raccolti nella *Scheda di valutazione approfondita* (*Allegato B*).

In questa fase, per facilitare l'apertura da parte dei ragazzi, l'adulto deve porsi in ascolto attivo e sospendere il giudizio, in modo da raccogliere le diverse versioni e ricostruire fatti e punti di vista. L'insegnante è un mediatore e, per permettere una raccolta oggettiva di informazioni, dev'essere in grado di creare un clima di empatia, solidarietà e disponibilità al confronto. Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.

C.GESTIONE DEL CASO

Dall'analisi delle informazioni raccolte nella scheda, è possibile stabilire il livello di rischio e, di conseguenza, il tipo di intervento da attuare.

1) Se la valutazione approfondita evidenzia un livello di *rischio di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione* - **codice verde**, le prepotenze non hanno ancora assunto un carattere di sistematicità ma la situazione va comunque monitorata e vanno coinvolti il consiglio di classe, i genitori, lo psicologo scolastico, se presente, e gli esperti, interni ed esterni, per concordare strategie di soluzione coordinate e condivise. In questo caso, sono sicuramente indicati interventi preventivi con la classe, al fine di attivare tutte le risorse che possano ostacolare lo sviluppo di comportamenti di prevaricazione.
2) Se, invece, le prepotenze si sono ripetute nel tempo provocando evidente sofferenza nella vittima, siamo in presenza di un *livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione* - **codice giallo**. L'intervento, in questa situazione, dev'essere tempestivo e teso ad alleviare in modo specifico la sofferenza della vittima, a responsabilizzare il bullo e a prendersi cura di tutti gli altri soggetti coinvolti. All'approccio educativo, rivolto a tutta la classe, sarà affiancato l'intervento individuale sulle persone coinvolte e quello sulla gestione della relazione da parte degli esperti interni ed esterni alla scuola. Gli incontri periodici saranno strutturati in classe e, se necessario, coinvolgeranno la rete più ampia delle figure presenti sul territorio.
3) Nei casi più gravi, può emergere un *livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione* **codice rosso**, tale da richiedere un intervento tempestivo, intensivo e coordinato che coinvolga tutte le risorse interne al contesto scolastico e quelle presenti sul territorio. La situazione va affrontata con l'intero Consiglio di Classe che approfondisce il caso, prevede l'attivazione di attività di supporto psicologico mirato e/o di percorsi educativi specifici, in accordo con la famiglia e monitora gli esiti a breve e a lungo termine. In tutti i casi in cui si ravvisano comportamenti che arrecano danno agli altri, si procederà alla valutazione del tipo di provvedimento disciplinare da adottare facendo riferimento al Regolamento di Istituto, secondo la gravità, in un'ottica di giustizia riparativa.

In maniera ancora piu' dettagliata una volta stabilito il livello di priorità dell'intervento (livello di rischio/sistematico/di urgenza), il Team Antibullismo e per le Emergenza, in base alla gravità della situazione, e tenendo conto delle risorse che la scuola può mettere in campo, potrà scegliere il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso:

APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE da parte del Team con il coinvolgimento gli insegnanti della classe nella ideazione e realizzazione di questo tipo di intervento.	
Modalita'	• affrontare direttamente l'accaduto con la classe; • sensibilizzare i componenti del gruppo rispetto al fenomeno generale (conseguenze a breve e a lungo termine, emozioni implicate, importanza del ruolo degli spettatori passivi, ecc) mediante l'ausilio di approfondimenti di tipo letterario o video oppure attraverso tecniche di rielaborazione come il brainstorming o il role playing.
Situazione	• tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto; • la valutazione approfondita ha evidenziato **un livello di rischio** oppure la sofferenza della vittima e di gravità della situazione non sono molto elevate; • nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso una azione di supporto e di difesa della vittima stessa.
Specificita'	Si dovrà necessariamente tener conto del contesto in cui viene applicato. Il lavoro sulla problematicità deve incentrarsi sui significati del disagio e delle manifestazioni comportamentali disfunzionali che vanno letti e interpretati anche come possibili richieste d'aiuto da parte di ragazzi particolarmente fragili, con difficoltà attentive e di riconoscimento e lettura delle emozioni proprie e altrui. Il ruolo degli adulti che si occupano di percorsi educativi rivolti a gruppi di pari è quello di promuovere la capacità di affrontare i conflitti e risolvere i problemi attraverso un sano confronto e un'integrazione equilibrata tra i membri del gruppo. Favorire l'adozione di stili relazionali improntati al rispetto e all'ascolto comporta come conseguenza virtuosa il potenziamento della risorsa "gruppo" che rinforza, a sua volta, le capacità intellettuali, di autoregolazione e relazionali di ciascuno dei suoi componenti. In altri termini, un gruppo socialmente competente fa sì che i singoli siano più in grado di progettare attività e percorsi e di comunicare in maniera più efficace. In una classe coesa e serena, gli studenti imparano meglio a portare a termine gli impegni presi in un rapporto collaborativo in vista di un traguardo comune; riconoscono e danno valore all'altro adottando uno stile comunicativo e comportamentale di tipo assertivo. La promozione di ciascuno di questi aspetti si traduce in maniera automatica in strategia di prevenzione e contrasto concreta del fenomeno del bullismo in quanto espressione di una attivazione personale più consapevole, partecipata, responsabile, emotivamente condivisa di tutti coloro che appaiono, a vario titolo, coinvolti nel problema.

<table>
<tr><th colspan="2">INTERVENTO INDIVIDUALE (CODICE GIALLO E ROSSO);</th></tr>
<tr><td>Il focus dell'intervento mira a potenziare nel bullo specifiche competenze e abilità attraverso:</td><td>Il focus dell'intervento nei confronti della vittima ha la funzione di dare un supporto per</td></tr>
<tr><td>la preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni;
il rispetto dei diritti dell'altro;
il controllo della propria rabbia e impulsività; - le competenze emotive e abilità empatiche;
la ricerca di modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari e affermarsi nel gruppo.</td><td>• acquisire assertività;
• gestire le emozioni spiacevoli;
• sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza;
• sviluppare competenze sociali;
• acquisire fiducia sulla certezza che dal bullismo se ne esce.</td></tr>
<tr><td>Gli strumenti utilizzati con il bullo:
• colloquio di responsabilizzazione;
• intervento psico-educativo (con lo psicologo);
• - sanzioni disciplinari.</td><td>Gli strumenti utilizzati con la vittima:
• -colloquio di supporto;
• -intervento psico-educativo (con lo psicologo).</td></tr>
<tr><th colspan="2">GESTIONE DELLA RELAZIONE (CODICE GIALLO)</th></tr>
<tr><td colspan="2">La strategia di intervento di gestione della relazione ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo a comprendere ciò che è accaduto, a responsabilizzarsi e a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione.
La gestione della relazione può essere pianificata attraverso due approcci: quello della mediazione e quello dell'interesse condiviso.
La mediazione è un metodo strutturato che prevede l'ausilio di uno o più mediatori esperti e formati, come gli insegnanti del Team dell'Emergenza con il fine di creare un clima collaborativo e di ascolto facendo avvicinare le parti. Bulli e vittime sono invitate a prendere parte a un colloquio che tenta di trovare una soluzione al conflitto in corso, giungendo a un accordo. Può essere davvero efficace solo se i mediatori hanno acquisito specifiche competenze di ascolto attivo e facilitazione nella comunicazione; inoltre entrambe le parti coinvolte devono essere motivate a trovare una soluzione congiunta.
L'interesse condiviso è un metodo di gruppo o collettivo. Si svolge attraverso una serie di interviste e colloqui non accusatori con le parti coinvolte: il colloquio con i bulli ha il fine di sensibilizzarli verso la sofferenza della vittima, per agevolare un impegno costruttivo; il colloquio con la vittima ha lo scopo di offrire un supporto o eventualmente capire se la vittima ha provocato i bulli in qualche modo. Una volta che si sono svolti i colloqui con le parti, viene effettuato un incontro di gruppo tra bullo/i e vittima per cercare un confronto e una soluzione. Questo metodo può essere davvero efficace nei casi di bullismo di gruppo ma non è adatto ai casi molto gravi di bullismo e cyberbullismo</td></tr>
<tr><th colspan="2">COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA (COD. GIALLO E ROSSO)</th></tr>
<tr><td colspan="2">È fondamentale impostare sin da subito una collaborazione attiva tra scuola e famiglia per la risoluzione di una problematica di bullismo e cyberbullismo. Nei casi particolarmente gravi, il Dirigente scolastico è tenuto per legge (art. 5 Legge 29 maggio 2017, n. 71) a informare tempestivamente i tutori dei minori coinvolti. Lo scopo è sia di tipo informativo che volto a collaborare in sinergia per costruire percorsi tesi a risolvere la situazione. Il Team dell'Emergenza chiede un colloquio per approfondire il caso con le famiglie degli alunni interessati; i tutori vengono informati dell'accaduto dal Team o dal Dirigente scolastico; sono invitati a partecipare alla definizione e costruzione di un intervento da attuare e, infine, si richiede loro di monitorare eventuali cambiamenti nei figli dopo l'intervento.</td></tr>
</table>

Qualora si stata presentata una denuncia presso le Autorità competenti, la Scuola si muoverà con tutte le cautele del caso tenendo conto dello stato del procedimento giudiziario, predisponendo in primis tutte le necessarie precauzioni e misure di tutela a salvaguardia della minore, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattameti e bullismo.
SUPPORTO INTENSIVO A LUNGO TERMINE E DI RETE (CODICE ROSSO)
La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia Postale, Nucleo di Prossimità della Polizia Locale, Carabinieri, ...) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando: - gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di urgenza); - la sofferenza della vittima sia molto elevata; - i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli. La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento in cui si dovesse attivare un intervento. I ragazzi e le ragazze che compiono azioni di bullismo o cyberbullismo possono commettere reati che vanno segnalati alle Autorità competenti. Il Team per le Emergenze, in coordinamento con il Dirigente Scolastico, valuterà quale o quali degli interventi mettere in atto, in quale ordine e chi se ne occuperà.

D. MONITORAGGIO

L'ultima fase della procedura è il monitoraggio per supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento, sia a breve, sia a lungo termine (entro un mese/entro sei mesi). Lo scopo generale del monitoraggio è quello di valutare se vi sia stato un cambiamento a seguito dell'intervento o degli interventi e se il miglioramento della situazione si mantenga stabile nel tempo.

È necessario prevedere momenti di *follow up* con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso, organizzando, a seconda del caso, colloqui con la vittima, con il bullo, con i familiari, con gli insegnanti. Affinché rimanga traccia di quanto emerso dal colloquio in vista di una revisione più efficace del processo, si usa la Scheda di monitoraggio (allegato C).

E. ALLEGATI (i modelli proposti possono essere sostituiti da relazioni e verbali redatti dal personale interessato):

- Scheda di **PRIMA SEGNALAZIONE** dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione (***Allegato A***);
- Scheda di **VALUTAZIONE** APPROFONDITA dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione (***Allegato B***);
- Scheda di **MONITORAGGIO** (***Allegato C***)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valentina Grande